

REGOLAMENTO COMUNALE PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELL’ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO DI FIERE LOCALI E MERCATI SPECIALIZZATI E STAGIONALI

ART.1 – FINALITA’

a)- Il presente Regolamento disciplina, a norma dell’art.16 della L.R. n.135/1999, l’affidamento in gestione dell’organizzazione e lo svolgimento delle fiere locali, mercati specializzati ivi compresi quelli dell’usato, antiquariato e stagionali che potranno svolgersi annualmente nel Comune di Ortona in alcuni periodi dell’anno, legati a particolari eventi o ricorrenze della tradizione popolare cittadina.

b)- Il numero complessivo di tali manifestazioni autorizzabili nel corso dell’anno solare sarà di **quattro**, una per ciascuna stagione: primavera, estate, autunno ed inverno. Sono escluse quelle afferenti le festività patronali e l’evento denominato “Notte Bianca”, per le quali il Comune di Ortona si riserva di decidere di volta in volta circa le modalità per l’eventuale affidamento.

c)- In caso di particolari circostanze connesse ad avvenimenti civili o religiosi caratterizzate da notevole partecipazione di persone o di rilevanza pubblica, la Giunta Comunale potrà facultizzare il Dirigente dell’Ufficio Commercio a rilasciare ad eventuali richiedenti, l’autorizzazione allo svolgimento di due ulteriori manifestazioni a condizione che siano programmate ad almeno 20 giorni di distanza dalle quattro previste nel precedente punto b)- e che si tratti di mercati tematici specializzati, finalizzati alla promozione e vendita esclusivamente di prodotti tipici abruzzesi, artigianali ed agroalimentari, ricomprendibili massimo in tre tipologie merceologiche del medesimo genere o affini. In ogni caso i periodi nei quali dette manifestazioni potranno tenersi, dovranno essere compatibili con le previsioni di cui al successivo art.8.

d)- E’ fatta salva la possibilità per il Comune di Ortona, al fine di soddisfare esigenze imprevedute di carattere istituzionale o perseguire finalità pubbliche riconosciute ad ogni Ente Territoriale programmare, con provvedimento della Giunta comunale, lo svolgimento non sistematico di ulteriori manifestazioni di cui alla precedente lettera a), provvedendo direttamente alla loro organizzazione o affidandola a terzi, nel rispetto delle vigenti normative.

ART.2 - DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento, si intendono:

Per FIERA LOCALE la manifestazione caratterizzata dall’afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati all’esercizio del commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari eventi o ricorrenze a valenza e richiamo prettamente locale o che si svolge al fine di promuovere o valorizzare i centri storici, le vie o i quartieri;

Per MERCATO SPECIALIZZATO la manifestazione con almeno il novanta per cento dei posteggi trattanti merceologia del medesimo genere o affini. Il restante dieci per cento dei posteggi è adibito a funzioni di servizio per i consumatori;

Per MERCATO STAGIONALE la manifestazione che si svolge in uno o più periodi dell’anno legati alle caratteristiche climatiche e turistiche del Comune;

Per MERCATO TEMATICO SPECIALIZZATO la manifestazione finalizzata alla promozione e vendita di particolari prodotti artigianali o agroalimentari e comunque di beni o merci, usati e non, esclusivamente predefiniti ed indicati nella richiesta autorizzativa.

ART.3 - AFFIDAMENTO IN GESTIONE

a)- Al fine di consentire l'ottimizzazione dell'organizzazione e un'adeguata pubblicizzazione delle quattro manifestazioni autorizzabili, si procederà al loro affidamento ad unico soggetto per un periodo di cinque anni non rinnovabile, mediante bando di selezione pubblica che verrà pubblicato entro il 30 maggio dell'anno precedente a quello di inizio dell'affidamento, predisposto dal Dirigente dell'Ufficio Commercio secondo le modalità contenute nel presente regolamento nonché nello schema di convenzione che lo stesso andrà a redigere.

b)- L'aggiudicatario dell'organizzazione degli eventi, entro il 31 agosto dell'anno precedente, comunicherà all'Amministrazione Comunale le date di svolgimento per l'anno successivo degli stessi e la loro tipologia. Al fine di permettere l'emanazione del calendario delle fiere che verrà adottato mediante delibera della Giunta Comunale entro la data del 30 ottobre dell'anno precedente a quello riferito e reso pubblico nei modi di legge.

c)- Potranno partecipare alla selezione unicamente i soggetti esterni all'Ente di cui all'art.16/6° della L.R. n.135/1999 e ss.mm.ii., regolarmente costituiti con atto pubblico o scrittura privata autenticata, che abbiano tra le loro finalità statutarie:

- PER LE ASSOCIAZIONI: la rappresentanza a livello regionale di operatori del commercio su aree pubbliche;
- PER ENTI PUBBLICI: la valorizzazione e promozione del commercio su aree pubbliche;
- PER COOPERATIVE E CONSORZI: lo svolgimento di attività di commercio su aree pubbliche.

Tali finalità devono essere contenute nell'atto costitutivo e nello statuto che, ai fini della verifica, devono essere allegati in copia all'istanza.

d)- Il candidato dovrà possedere, alla data di pubblicazione del bando, i seguenti requisiti:

- 1)- non dovrà trovarsi nelle situazioni previste dall'art.38 del D.Lgs. n.163/2006;
- 2)- iscrizione alla C.C.I.A.A., per i servizi di organizzazione di fiere, mercati e feste patronali;
- 3)- avere organizzato nell'ultimo quinquennio manifestazioni similari in comuni di dimensione analoga o superiore a quello di Ortona, in numero di almeno due per ciascun anno. Tale esperienza dovrà essere opportunamente documentata.

L'aggiudicatario dovrà presentare, prima della stipula della convenzione relativamente ad ogni manifestazione della quale si è aggiudicato l'organizzazione, pena la non sottoscrizione della stessa:

- 4)- polizza fideiussoria bancaria o assicurativa, ovvero versamento dell'importo di €3.000 (tremila) a favore del Comune di Ortona, presso la Tesoreria Comunale, a titolo di deposito cauzionale, che potrà essere ritirato o svincolato al termine delle quattro manifestazioni, dopo la certificazione di regolare adempimento della convenzione da parte del dirigente dell'Ufficio Commercio;
- 5)- adeguata e valida copertura assicurativa R.C.T./R.C.O. per le attività che andrà a svolgere, con massimale di almeno €500.000.

La sopravvenuta carenza dei requisiti di cui ai punti 1) – 2) – 4) - 5) comporterà di diritto la revoca dell'aggiudicazione o, se già sottoscritta, la risoluzione della convenzione.

e)- Per l'organizzazione degli eventi di cui all'art.1 lettera "c" potrà essere rilasciata autorizzazione unicamente ai soggetti di cui al precedente punto "c" e con le modalità in esso contenute; le relative istanze dovranno essere presentate almeno 30 giorni prima della data della manifestazione.

ART.4 – PRESENTAZIONE E ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE, FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA E AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE

Le domande di partecipazione dovranno essere redatte secondo lo schema e con le modalità indicate nel bando che verrà periodicamente pubblicato.

Gli interessati dovranno produrre istanza nei modi e termini previsti nel bando stesso, nella quale dovrà essere illustrato il progetto complessivo per l'organizzazione delle quattro manifestazioni, mediante dettagliata proposta ideativa della manifestazione con indicazione precisa delle attività a ciò finalizzate, della loro ubicazione e della loro distribuzione temporale, con planimetrie particolareggiate.

Nell'istanza dovrà essere inoltre riportato, pena l'esclusione:

- 1)- le date e gli orari di svolgimento delle quattro manifestazioni nonché una data di posticipo per ciascuna nel caso di impedimento documentato dello svolgimento nella data prevista.
- 2)- modalità di pubblicizzazione dell'evento atta a garantire conoscenza della manifestazione;
- 3)- modalità organizzative e gestionali dell'evento;
- 4)- presentazione di eventi collaterali e di animazione;
- 5)- curriculum del proponente;
- 6)- dettagliato piano finanziario con specificate anche le somme che si andranno a richiedere ai partecipanti a titolo di rimborso forfetario delle spese organizzative e gestionali, e i criteri che si seguiranno per la loro quantificazione, il canone di concessione offerto ai sensi dell'art.9, nonché l'eventuale loro variazione nel periodo di vigenza della convenzione;
- 7)- nel caso di associazioni, la dichiarazione circa la rappresentatività regionale, intendendosi per tale quelle Organizzazioni o Associazioni aventi sede in ogni Provincia della Regione e che abbiano rappresentanza presso la Camera di Commercio; ciò ai fini delle eventuali valutazioni di cui all'art.16/6° L.R. n.135/1999.

Le domande pervenute nei termini previsti dal bando verranno esaminate da una commissione, che procederà alla verifica della sussistenza dei requisiti richiesti, composta da:

- presidente: Dirigente dell'Ufficio Commercio;
- membri: p.o. dell'Ufficio Commercio e Comandante della Polizia Municipale;
- segretario: direttore del mercato.

Nei 30 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle domande sarà provveduto all'istruttoria delle stesse al termine della quali verrà formata la relativa graduatoria provvisoria di merito, contro la quale potrà essere presentata opposizione entro il quinto giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio del Comune di Ortona.

Entro i successivi 15 giorni la commissione esaminerà eventuali ricorsi e il dirigente procederà, con proprio provvedimento, all'approvazione definitiva della graduatoria che verrà pubblicata all'albo pretorio dell'ente nonché alla stipula della convenzione.

ART. 5 - CRITERIO DI ASSEGNAZIONE

Le domande presentate verranno esaminate nel rispetto della Legge Regionale n.135/1999 e l'aggiudicazione avverrà secondo i criteri dell'art.16 della medesima normativa.

Qualora dovesse sussistere situazione di soggettiva parità tra i richiedenti, la commissione valuterà le istanze e redigerà una graduatoria avendo a disposizione un valore massimo di 100 punti distribuibili secondo i seguenti tre elementi di valutazione: 50 punti per il progetto; 25 punti per il curriculum; 25 punti per il piano finanziario ed offerta economica.

ART.6 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE MANIFESTAZIONI

Alle manifestazioni potranno partecipare, nel rispetto della normativa nazionale e regionale sul commercio su aree pubbliche, gli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche, gli imprenditori individuali o società di persone iscritte nel registro delle imprese nonché

coloro che vendono le proprie opere dell'ingegno, che potranno anche essere autorizzati, di volta in volta, ai sensi dell'art. 39 del Regolamento Comunale per l'Esercizio del Commercio su Aree Pubbliche.

ART.7 - LOCALIZZAZIONE

Per lo svolgimento di dette manifestazioni potranno essere individuate, da parte dell'organizzatore, aree su tutto il territorio comunale tenendo conto della necessità di non gravare in modo rilevante sull'organizzazione della viabilità ordinaria e di assicurare una continuità nella sistemazione dei banchi, al fine di un corretto svolgimento della manifestazione stessa.

Il Comune di Ortona si riserva la facoltà di occupare spazi per attività istituzionali all'interno delle aree assegnate per la manifestazione.

Le aree individuate saranno messe a disposizione dell'organizzatore dalle ore 00,00 alle ore 24,00 della giornata dell'evento. Su motivata istanza potrà essere concessa una proroga non superiore a due ore.

Sarà possibile il differimento o il rinvio ad altra data delle manifestazioni per causa di forza maggiore o evento atmosferico avverso, circostanze che andranno debitamente dimostrare dall'organizzatore, fatte salve le date relative ad altre manifestazioni già programmate.

La nuova data sarà concordata tra l'organizzazione e l'Amministrazione Comunale nella persona del dirigente dell'Ufficio Commercio nel caso in cui quelle di riserva indicate nel progetto si saranno dimostrate inutilizzabili, fermo restando la durata quinquennale dell'affidamento.

ART.8 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO

Dalle date di programmazione delle fiere locali, mercati specializzati e stagionali che si intendono organizzare, dovranno essere escluse quelle in cui già si tengono le fiere previste nel calendario regionale abruzzese.

Non sarà possibile:

- lo svolgimento complessivo di più di un evento per ogni mese;
- lo svolgimento di eventi nel mese di aprile e maggio a causa delle feste patronali;
- lo svolgimento di eventi delle giornate dall' 8 dicembre al 10 gennaio a causa delle festività, nonché nella Settimana Santa a causa degli eventi religiosi programmati nella tradizione popolare;
- lo svolgimento di eventi nei 15 giorni antecedenti le date stabilite per i saldi di fine stagione fino al quinto giorno successivo all'inizio degli stessi.

Nel mese di agosto, considerando la maggior presenza di turisti, sarà possibile organizzare unicamente mercati specializzati con almeno il 90% di posteggi riservati per la promozione di prodotti alimentari e non, specifici della Regione Abruzzo, e il restante 10% adibito a funzioni di servizio per i consumatori.

Potranno essere inoltre organizzate attività collaterali di animazione territoriale, culturale, sociale finalizzate all'incremento dell'attrazione delle manifestazioni, previo rilascio delle previste, necessarie specifiche autorizzazioni.

ART.9 - PAGAMENTO DEL SUOLO PUBBLICO

Fermo restando le prerogative dell'Amministrazione Comunale in materia di imposizione fiscale, l'affidatario dovrà corrispondere la prevista T.O.S.A.P. sull'intera area destinata alla fiera, inderogabilmente entro trenta giorni precedenti lo svolgimento della stessa, secondo le tariffe e con le modalità previste dai regolamenti comunali.

Contestualmente l'affidatario dovrà corrispondere, mediante versamento diretto presso la tesoreria comunale, un canone di concessione nella misura che lo stesso avrà indicato nel piano finanziario allegato all'istanza, che risulterà dal verbale di aggiudicazione e che sarà indicato nella convenzione, comunque non inferiore ad €500,00 (cinquecento) per ciascuna manifestazione. Tale canone costituisce forma di ristoro forfetario e parziale delle maggiori spese sostenute dall'Ente a fronte delle attività di carattere istituzionale derivanti dallo svolgimento delle manifestazioni.

In caso di mancata corresponsione non si procederà al rilascio dell'autorizzazione e l'Ente incamererà per intero la somma di cui all'art.3 lett."d".

L'affidatario provvederà ad assegnare i posteggi secondo i criteri stabiliti dall'art.8 della L.R. n.135/1999 e s.m.i. nonché quelli di cui alla convenzione che verrà stipulata all'atto dell'aggiudicazione dell'affidamento, previo versamento a suo favore da parte dei singoli operatori commerciali di quanto dovuto a titolo di T.O.S.A.P. riferitamente all'area assegnata ed occupata, con aggiunta della somma che sarà stata specificata nel piano finanziario di cui all'art.4 + i.v.a. se dovuta, a titolo di rimborso forfetario delle spese organizzative e gestionali, che verrà dall'affidatario introitata previa fatturazione.

Gli introiti di spettanza dell'Ente a titolo di rimborso per spese sostenute per consentire la realizzazione dell'evento, verranno fatti affluire sul competente capitolo di bilancio.

In ogni caso l'erogazione di tutti i servizi inerenti la manifestazione a favore dei partecipanti saranno a carico del soggetto organizzatore.

ART.10 - PRESCRIZIONI

Nello svolgimento di dette manifestazioni dovranno ottemperarsi le seguenti prescrizioni:

1. I banchi devono essere coperti con teli fino a terra nei tre lati ove riporre scatole e contenitori che non devono essere visibili al pubblico per mantenere un livello estetico idoneo al mercato stesso;
2. la distanza tra un banco e l'altro non deve essere inferiore a mt. 0,60;
3. è vietato occupare o invadere aiuole, giardini pubblici o porzioni di verde pubblico;
4. deve essere lasciato spazio libero sufficiente per il transito di mezzi di soccorso o di polizia
5. gli operatori commerciali ubicati lungo C.so V.Emanuele II° e P.zza della Repubblica non potranno far uso di veicoli se non per il trasporto momentaneo della merce;
6. I fili della luce e agganci devono essere a norma;
7. E' obbligatorio l'uso di lampadine a basso consumo;
8. Ogni partecipante dovrà ottemperare all'obbligo della differenziazione dei rifiuti prodotti e alla fine della manifestazione pulire l'area assegnatagli da ogni rifiuto che verrà successivamente ritirato a cura della Società concessionaria del servizio di nettezza urbana del Comune di Ortona;
9. Dovranno essere rispettati tutti i regolamenti e le leggi vigenti in materia, anche di sicurezza e di prevenzione incendi;
10. Le aree destinate alla manifestazione, una volta sgomberate dalle vetture da parte della Polizia Municipale, dovranno essere sorvegliate a mezzo di idoneo personale messo a disposizione dall'organizzatore e sotto la responsabilità dello stesso;
11. Qualora non dovessero essere rispettate le indicazioni contenute nel progetto presentato all'atto dell'istanza, quelle del presente regolamento, del bando pubblicato o della convenzione stipulata, oltre alle sanzioni di legge, con provvedimento del Dirigente dell'Ufficio Commercio si escuterà o introiterà il deposito cauzionale di cui all'art.3 lettera "c". Inoltre, se nel corso dell'anno sono state aggiudicate altre manifestazioni all'organizzatore, l'assegnazione verrà revocata;
12. Sono a carico dell'organizzatore la delimitazione dei posteggi che dovrà avvenire con materiale che non vada a danneggiare o imbrattare permanentemente il suolo pubblico e la redazione di cartografia adeguata riportante la dislocazione degli stessi,
13. L'affidatario dovrà presentare all'Ente, entro gg.20 dal termine della manifestazione, dettagliata rendicontazione economica dello stesso.

ART.11 - ADEMPIMENTI A CARICO DELL'ORGANIZZATORE DEGLI EVENTI

L'intera area interessata dalla manifestazione dovrà essere provvista, oltre che di quello pubblico, di idoneo impianto di illuminazione a norma e dovrà essere prevista, se necessario, l'eventuale

fornitura supplementare di energia elettrica, anche a titolo aggiuntivo ed oneroso, per particolari esigenze richieste dai partecipanti, a carico del soggetto organizzatore.

Lo stesso organizzatore potrà dotarsi, in alternativa, di capaci generatori autonomi in modo da non creare disservizi all'erogazione dell'energia sia pubblica che privata nella zona sede dell'evento.

Lo stesso dovrà attuare tutte quelle misure idonee a consentire il regolare svolgimento delle singole manifestazioni in condizioni di sicurezza e decoro, sia nel rispetto della normativa vigente che con la diligenza del buon padre di famiglia.

Tutte le modalità organizzative potranno essere oggetto di controllo e verifica da parte dell'Ente alla luce di quanto dichiarato nel progetto iniziale.

ART.12 - GARANZIE PER LA GESTIONE DEGLI EVENTI

E' fatto espresso divieto all'assegnatario dell'organizzatore dell'evento o ai suoi aventi causa di cedere a terzi, a qualsiasi titolo, i diritti derivanti dall'affidamento della gestione della manifestazione ad egli assegnata. Tale evento sia in maniera palese che occulta, determinerà la risoluzione immediata della convenzione.

Il Comune di Ortona si riserva la facoltà di avvalersi della clausola risolutiva ex art.1456 c.c. previa diffida ed assegnazione di un termine ad adempiere, anche per le seguenti cause:

a)- mancata realizzazione della manifestazione, intendendosi per ciò:

1. Una partecipazione di operatori inferiore al 50% del numero indicato nel progetto;
2. L'attività di vendita espletata per una durata inferiore al 50% dell'orario indicato nel progetto;
3. Mancato svolgimento anche di una sola delle manifestazioni autorizzate;

b)- esecuzione di opere difformi dalle previsioni contenute nell'istanza e nei suoi allegati, di cui all'art.4;

c)- chiusura della manifestazione durante il suo svolgimento senza giustificato motivo;

d)- violazione dell'obbligo di curare e mantenere l'area assegnata per la manifestazione;

e)- interdizione della manifestazione per mancato rispetto delle disposizioni di legge;

f)- irregolarità e/o gravi deficienze riscontrate nella gestione della manifestazione che abbiano recato o che siano suscettibili di arrecare danno o pregiudizio al Comune di Ortona;

La risoluzione del contratto per causa imputabile all'organizzatore comporterà, di diritto, l'incameramento dell'intero deposito cauzionale.

ART.13 - OSSERVANZA DELLE NORME IN MATERIA DI LAVORO

Il soggetto organizzatore applicherà integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro in vigore per i propri dipendenti per tutto il perdurare delle forniture e dei servizi, mallevando il Comune di Ortona da ogni responsabilità in tal senso.

ART.14 - RISARCIMENTO DEI DANNI VERSO TERZI

L'organizzatore assume ogni e qualsiasi responsabilità nel caso di infortuni e di danni arrecati eventualmente all'Ente e a terzi in ragione di comportamenti negligenti nell'esecuzione degli adempimenti assunti o ad infortuni a persone o cose accaduti all'interno dell'area assegnata e nel corso della manifestazione, mallevando il Comune di Ortona da ogni responsabilità in tal senso.